



BENOW s.c.p.a.

Valutazione dei rischi lavoratrici madri

ai sensi del D.Lgs 151/2001 e D.Lgs. 81/08

Revisioni del documento		
N°	Data	Modifiche
00	2006	Emissione
01	2012	Aggiornamento
02	10/06/2019	Aggiornamento
03	30/03/2023	Cambio Ragione Sociale

ANAGRAFICA DELL'ATTIVITÀ

Azienda	BENOW s.c.p.a.
Sede legale (indirizzo)	Viale Italia, 26 25126 Brescia
Datore di lavoro (D.d.L.):	Sig. Franco Paganoni
Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (R.S.P.P.):	Geom. Stefano Vittoni
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (R.L.S.):	Sig. Luigi Delpanno, Sig. Massimiliano Marchi, Sig. Vincenzo Lorito
A.T.S. competente per territorio:	Brescia
telefono:	
fax	
e-mail:	benow-scpa@legalmail.it

SCOPO E CRITERI ADOTTATI PER LA REDAZIONE DEL PRESENTE DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

Scopo del presente documento di valutazione dei rischi (DVR) è quello di consentire al datore di lavoro Sig. Franco Paganoni di prendere i provvedimenti che sono effettivamente necessari per salvaguardare la sicurezza e la salute delle lavoratrici madri che svolgono attività nell'Istituto comprensivo.

La presente valutazione dei rischi è stata operativamente effettuata mediante una preliminare raccolta degli elementi necessari alla compilazione del documento mediante:

- esame diretto delle condizioni di lavoro (sopralluoghi ai locali);
- colloqui con i diversi soggetti aziendali (dirigente/i, referente/i, RLS, personale ecc.);
- mansioni svolte dai singoli soggetti che lavorano all'interno dell'organico aziendale o in esterno con esame delle relative fasi di lavoro.

In seguito si è addivenuto ad una prima identificazione dei pericoli per la salute e la sicurezza delle lavoratrici sulle base degli allegati A, B e C del D.Lgs 151/2001 - Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità adottando un criterio che trae spunto dalle risposte inserite in una griglia di riferimento che trasferisce i contenuti della vigente normativa.

TESTO UNICO MATERNITA' E PATERNITA' (DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2001, n. 151)

Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53. Allegato B (Decreto legislativo 25 novembre 1996, n.

...

Art. 7. Lavori vietati (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 3, 30, comma 8, e 31, comma 1; decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, art. 3; legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 12, comma 3)

1. È vietato adibire le lavoratrici al trasporto e al sollevamento di pesi, nonché ai lavori pericolosi, faticosi ed insalubri. I lavori pericolosi, faticosi ed insalubri sono indicati dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026, riportato nell'allegato A del presente testo unico. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanità e per la solidarietà sociale, sentite le parti sociali, provvede ad aggiornare l'elenco di cui all'allegato A.

2. Tra i lavori pericolosi, faticosi ed insalubri sono inclusi quelli che comportano il rischio di esposizione agli agenti ed alle condizioni di lavoro, indicati nell'elenco di cui all'allegato B.

3. La lavoratrice è addetta ad altre mansioni per il periodo per il quale è previsto il divieto.

4. La lavoratrice è, altresì, spostata ad altre mansioni nei casi in cui i servizi ispettivi del Ministero del lavoro, d'ufficio o su istanza della lavoratrice, accertino che le condizioni di lavoro o ambientali sono pregiudizievoli alla salute della donna.

5. La lavoratrice adibita a mansioni inferiori a quelle abituali conserva la retribuzione corrispondente alle mansioni precedentemente svolte, nonché la qualifica originale. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 della legge 20 maggio 1970, n. 300, qualora la lavoratrice sia adibita a mansioni equivalenti o superiori.

6. Quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, il servizio ispettivo del Ministero del lavoro, competente per territorio, può disporre l'interdizione dal lavoro per tutto il periodo di cui al presente Capo, in attuazione di quanto previsto all'articolo 17.

7. L'inosservanza delle disposizioni contenute nei commi 1, 2, 3 e 4 è punita con l'arresto fino a sei mesi.

Art. 8. Esposizione a radiazioni ionizzanti (decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, art. 69)

1. Le donne, durante la gravidanza, non possono svolgere attività in zone classificate o, comunque, essere adibite ad attività che potrebbero esporre il nascituro ad una dose che ecceda un millisievert durante il periodo della gravidanza.

2. È fatto obbligo alle lavoratrici di comunicare al datore di lavoro il proprio stato di gravidanza, non appena accertato.

3. È altresì vietato adibire le donne che allattano ad attività comportanti un rischio di contaminazione.

...

Art. 11. Valutazione dei rischi (decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, art. 4)

1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 7, commi 1 e 2, il datore di lavoro, nell'ambito ed agli effetti della valutazione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, valuta i rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici, in particolare i rischi di esposizione ad agenti fisici, chimici o biologici, processi o condizioni di lavoro di cui all'allegato C, nel rispetto delle linee direttrici elaborate dalla Commissione dell'Unione europea, individuando le misure di prevenzione e protezione da adottare.

2. L'obbligo di informazione stabilito dall'articolo 21 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, comprende quello di informare le lavoratrici ed i loro rappresentanti per la sicurezza sui risultati della valutazione e sulle conseguenti misure di protezione e di prevenzione adottate.

Allegato A (Articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026)

ELENCO DEI LAVORI FATICOSI, PERICOLOSI E INSALUBRI DI CUI ALL'Art. 7

Il divieto di cui all'art. 7, primo comma, del testo unico si intende riferito al trasporto, sia a braccia e a spalle, sia con carretti a ruote su strada o su guida, e al sollevamento dei pesi, compreso il carico e scarico e ogni altra operazione connessa.

I lavori faticosi, pericolosi ed insalubri, vietati ai sensi dello stesso articolo, sono i seguenti:

A) quelli previsti dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345 e dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 262;
B) quelli indicati nella tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, per i quali vige l'obbligo delle visite mediche preventive e periodiche: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;

C) quelli che espongono alla silicosi e all'asbestosi, nonché alle altre malattie professionali di cui agli allegati 4 e 5 al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni: durante la gestazione e fino a 7 mesi dopo il parto;

D) i lavori che comportano l'esposizione alle radiazioni ionizzanti: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;

E) i lavori su scale ed impalcature mobili e fisse: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;

F) i lavori di manovalanza pesante: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;

G) i lavori che comportano una stazione in piedi per più di metà dell'orario o che obbligano ad una posizione particolarmente affaticante, durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;

H) i lavori con macchina mossa a pedale, o comandata a pedale, quando il ritmo del movimento sia frequente, o esiga un notevole sforzo: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;

I) i lavori con macchine scuotenti o con utensili che trasmettono intense vibrazioni: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;

L) i lavori di assistenza e cura degli infermi nei sanatori e nei reparti per malattie infettive e per malattie nervose e mentali: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;

M) i lavori agricoli che implicano la manipolazione e l'uso di sostanze tossiche o altrimenti nocive nella concimazione del terreno e nella cura del bestiame: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;

N) i lavori di monda e trapianto del riso: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;

O) i lavori a bordo delle navi, degli aerei, dei treni, dei pullman e di ogni altro mezzo di comunicazione in moto: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro.

Allegato B (Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, allegato 2)

ELENCO NON ESAURIENTE DI AGENTI E CONDIZIONI DI LAVORO DI CUI ALL'Art. 7

A. Lavoratrici gestanti di cui all'art. 6 del testo unico.

1. Agenti:

a) agenti fisici: lavoro in atmosfera di sovrappressione elevata, ad esempio in camere sotto pressione, immersione subacquea;

b) agenti biologici:

- toxoplasma;

- virus della rosolia, a meno che sussista la prova che la lavoratrice è sufficientemente protetta contro questi agenti dal suo stato di immunizzazione;

c) agenti chimici: piombo e suoi derivati, nella misura in cui questi agenti possono essere assorbiti dall'organismo umano.

2. Condizioni di lavoro: lavori sotterranei di carattere minerario.

B. Lavoratrici in periodo successivo al parto di cui all'art. 6 del testo unico.

1. Agenti:

a) agenti chimici: piombo e suoi derivati, nella misura in cui tali agenti possono essere assorbiti dall'organismo umano.

2. Condizioni di lavoro: lavori sotterranei di carattere minerario.

Allegato C (Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, allegato 1)

ELENCO NON ESAURIENTE DI AGENTI PROCESSI E CONDIZIONI DI LAVORO DI CUI ALL'Art. 11

A. Agenti

1. Agenti fisici, allorché' vengono considerati come agenti che comportano lesioni del feto e/o rischiano di provocare il distacco della placenta, in particolare:

a) colpi, vibrazioni meccaniche o movimenti;

b) movimentazione manuale di carichi pesanti che comportano rischi, soprattutto dorso lombari;

c) rumore;

d) radiazioni ionizzanti;

e) radiazioni non ionizzanti;

f) sollecitazioni termiche;

g) movimenti e posizioni di lavoro, spostamenti, sia all'interno sia all'esterno dello stabilimento, fatica mentale e fisica e altri disagi fisici connessi all'attività svolta dalle lavoratrici di cui all'art. 1.

2. Agenti biologici

Agenti biologici dei gruppi di rischio 2, 3 e 4 ai sensi dell'articolo 268, nonché' dell'Allegato XLVI del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nella misura in cui sia noto che tali agenti o le terapie che essi rendono necessarie mettono in pericolo la salute delle gestanti e del nascituro, sempreché' non figurino nell'Allegato B della presente legge.

3. Agenti chimici

Gli agenti chimici seguenti, nella misura in cui sia noto che mettono in pericolo la salute delle gestanti e del nascituro, sempreché' non figurino ancora nell'allegato II:

a) sostanze e miscele che soddisfano i criteri di classificazione del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio in una o più delle seguenti classi di pericolo e categorie di pericolo con una o più delle seguenti indicazioni di pericolo, sempreché' non figurino ancora nell'Allegato B della presente legge:

- mutageni cita' sulle cellule germinali, categorie 1 A, 1 B o 2 (H340, H341),

- cancerogenicità, categorie 1 A, 1 B o 2 (H350, H350i, H351),
- tossicità per la riproduzione, categorie 1 A, 1 B o 2 o la categoria aggiuntiva per gli effetti sull'allattamento o attraverso di essa (H360, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df, H361, H361d, H361fd, H362),
- tossicità specifica per organi bersaglio dopo esposizione singola, categorie 1 o 2 (H370, H371);

b) agenti chimici che figurano nell'allegato XLII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

c) mercurio e suoi derivati;

d) medicinali antimitotici;

e) monossido di carbonio;

f) agenti chimici pericolosi di comprovato assorbimento cutaneo.

B. Processi

Processi industriali che figurano nell'allegato XLII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

C. Condizioni di lavoro.

Lavori sotterranei di carattere minerario.

D.Lgs. 81/2008 Allegato XLII

...

ALLEGATO XLII

Elenco di sostanze, miscele e processi

ELENCO DI SOSTANZE, MISCELE E PROCESSI

1. Produzione di auramina con il metodo Michler.
2. I lavori che espongono agli idrocarburi policiclici aromatici presenti nella fuliggine, nel catrame o nella pece di carbone.
3. Lavori che espongono alle polveri, fumi e nebbie prodotti durante il raffinamento del nichel a temperature elevate.
4. Processo agli acidi forti nella fabbricazione di alcool isopropilico.
5. Il lavoro comportante l'esposizione a polvere di legno duro.

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

I criteri procedurali, per la valutazione dei rischi vengono quindi le seguenti fasi successive:

- A.** Identificazione dei pericoli e dei relativi fattori di rischio, ovvero indagine se il potenziale pericolo possa comportare esposizione alle lavoratrici determinandone danni significativi per le stesse
- B.** Misure di prevenzione e protezione già adottati in azienda
- C.** Programma di verifica e mantenimento delle misure di tutela adottate
- D.** Valutazione del rischio, ovvero identificazione previsionale di quali possibili conseguenze possano generare i rischi compensati
- E.** individuazione delle eventuali ed ulteriori misure di tutela, con indicazioni delle priorità temporali di intervento per eliminare, ridurre o compensare i rischi residui sulla base dei criteri indicati all'art. 28 del D.Lgs. 81/2008

DESCRIZIONE DEL PROCESSO DI LAVORO

Risulta di essenziale importanza la descrizione della realtà operativa e nel seguito sono illustrati gli elementi rilevanti per l'individuazione e la valutazione dei rischi, con riferimento sia ai luoghi di lavoro, che alle mansioni ed ogni altro utile dato.

Le lavoratrici della BENOW s.c.p.a. diposone dei seguenti ambienti di lavoro:

Sede 1	Sede amministrativa- uffici tecnici, commerciali, amministrativi
Sedi Varie sul territorio nazionale	Luoghi in cui vengono svolte le attività di spettacolo o intrattenimento
Sede 3	
Sede 4	

MANSIONI SVOLTE DAL PERSONALE FEMMINILE DELLA ORGANIZZAZIONE

Nel seguito si riporta una descrizione delle mansioni svolte:

Profilo A: Impiegate amministrative, tecniche e commerciali

Le impiegate addette agli uffici rivestono a vario titolo mansioni amministrative (segreteria , contabilità, amministrazione) e attività varie d'ufficio, pertanto la loro esposizione ai rischi più importanti sono lo SLC, VDT e incendio. I compiti principali sono la gestione legati all'utilizzo delle attrezzature come fotocopiatrici, pc.

Profilo B: Artiste e cabarettiste

Svolgono attività in campo musicale e/o dello spettacolo inerente alla creazione o all'esecuzione di composizioni strumentali, vocali, corali, nonché alla realizzazione di spettacoli.

Profilo C: Scenografe

Si occupano di pianificare l'evento dal punto di vista logistico, organizzativo, pubblicitario. Spesso ricoprono direttamente anche i ruoli di attore e doppiatore.

Profilo D: Fotografe e Cameraman

Utilizzano macchine fotografiche e telecamere per la ripresa di scene durante gli spettacoli o le recitazioni teatrali. Questa figura può svolgere la propria attività in vari ambiti e presso i luoghi delle recitazioni. Gli addetti alla presente mansione si occupano quindi di operare durante le sceneggiature di prova od in particolar modo durante la diretta dello spettacolo, pertanto si possono attribuire, con i dovuti accorgimenti, gli stessi rischi collegati a chi opera in prima persona presso lo spettacolo come gli artisti ed i tecnici.

LAVORATRICI ESPOSTI AI RISCHI

Le mansioni che espongono le lavoratrici gestanti o in periodo di allattamento a rischi sulla salute e sicurezza sul lavoro sono raggruppati nei seguenti gruppi omogenei:

GRUPPI OMOGENEI DI MANSIONI SVOLTE	
-	Impiegate amministrative, tecniche e commerciali
-	Artiste e cabarettiste
-	Scenografe
-	Fotografe e Cameraman
-	
-	

TUTELA DELLA SALUTE DELLE LAVORATRICI MADRI E/O GESTANTI

Decreto Legislativo 26.03.2001 n. 151

Come visto precedentemente, la legislazione vigente in materia di tutela della salute delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento è rappresentata dal Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità" che ha recepito e armonizzato le precedenti normative in materia; tale decreto disciplina i congedi, i riposi, i permessi e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori connessi alla maternità e paternità di figli naturali, adottivi e in affidamento, nonché il sostegno economico alla maternità e alla paternità.

ANALISI DEI FATTORI DI PERICOLO ED INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI

Nel seguito, sono riportati, in forma tabellare, le condizioni di pericolo individuate per l'attività in oggetto; le caselle evidenziate indicano la presenza di un significativo pericolo con conseguente presenza di rischio potenziale.

I	FATTORI DI PERICOLO PER LAVORATRICI MADRI	
Rif.	PERICOLO	Rischio
L1	movimentazione manuale di carichi pesanti e/o ingombranti	SI
L2	movimentazione manuale di gravi biologici	NO
L3	utilizzo di scale portatili	SI
L4	esposizione a condizioni climatiche disagiati	SI
L5	lavori che comportano una stazione in piedi per più di metà dell'orario di lavoro	SI
L6	lavori che comportano frequenti e/o prolungate assunzioni di posture particolarmente affaticanti	SI
L7	lavori con macchine scuotenti o con utensili che trasmettono intense vibrazioni	NO
L8	possibile esposizione a urti, colpi improvvisi contro il corpo	NO
L9	lavori comportanti assistenza a persone con gravi disabilità motorie e/o cognitive	NO
L10	lavori a bordo di treni, pullman, autovetture e/o altro mezzo di trasporto	NO
L11	manipolazione di agenti chimici classificati tossici, molto tossici, corrosivi, esplosivi o estremamente infiammabili H340, H341, H350, H350i, H351, H360, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df, H361, H361d, H361fd, H362, H370, H371	NO
L12	manipolazione di agenti chimici mutageni H340, H341	NO
L13	manipolazione di agenti chimici a moderata pericolosità	SI
L14	esposizione ad agenti cancerogeni H350, H350i, H351	NO
L15	esposizione non intenzionale ad agenti biologici	SI
L16	manipolazione agenti biologici dei gruppi da 2 a 4 di cui al titolo X del D.Lgs.	NO
L17	presenza di periodi di contagio derivanti dai contatti con il pubblico o con particolari strati di popolazione, specie in periodi di epidemia	NO
L18	possibile esposizione a toxoplasma ed al virus della rosolia	NO
L19	esposizione a campi elettromagnetici	NO
L20	esposizione alle vibrazioni meccaniche	NO
L21	esposizione a rumori elevati e/o impulsivi	SI
L22	esposizione a radiazioni ionizzanti	NO
L23	esposizione a radiazioni non ionizzanti	NO
L24	esposizione a stress lavoro correlato	SI
L25	comportamenti aggressivi da parte di terzi	NO
L26	effettuazione turni di lavoro notturno	NO

VALUTAZIONE DEI RISCHI

Definizioni

Pericolo: proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni.
Situazione Pericolosa: qualsiasi situazione in cui una persona è esposta ad un pericolo o a più pericoli.

Danno: lesione fisica o l'alterazione dello stato di salute causata dal pericolo riferito sia alla madre sia al nascituro

Rischio: probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione.

Valutazione dei rischi: valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza

Lavoratrice madre: se non diversamente specificato, si intende qui per lavoratrice madre la lavoratrice nella fase temporale che va dall'inizio del periodo di gestazione fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro; tali fasi comprendono quindi la fase di gestazione e la fase successiva al parto (compreso il puerperio) fino allo scadere del termine di astensione obbligatoria.

Criteri adottati per la valutazione dei rischi

Sulla base dei dati precedentemente monitorati e dei fattori di pericolo individuati per l'attività scolastica oggetto di valutazione, vengono di seguito elencati, in forma tabellare, i rischi individuati. La classificazione del rischio è stata stimata come combinazione dei seguenti fattori:

1. il danno o patologia attesa conseguente alla presenza di un determinato pericolo (infortunio, danno alla salute, danni al nascituro.)
2. la probabile entità del danno;
3. la frequenza di esposizione al fattore di pericolo (rara, occasionale, poco frequente, frequente, continua);
4. le misure di prevenzione / protezione (adottate, da attuare, da migliorare, da integrare, da prevedere, programmate, segnalate); la dicitura segnalato indica che la misura preventiva da attuare è stata segnalata, per competenza, all'ente tenuto per legge.
5. la classificazione del rischio (valore stimato) per gruppi omogenei di mansioni

Il criterio di valutazione ha lo scopo di determinare una classificazione dei rischi residui accertati, al fine di stabilire un indice di priorità per l'attuazione delle eventuali misure di protezione e prevenzione.

Entità del danno

Lieve:	infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità rapidamente reversibile, esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili
Medio:	infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità reversibile, esposizione cronica con effetti reversibili
Grave:	infortunio o episodio di esposizione acuta con invalidità parziale, esposizione cronica con effetti irreversibili e/o parzialmente invalidanti
Molto grave	infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti letali o di invalidità totale, esposizione cronica con effetti letali e/o totalmente invalidanti

Probabilità di accadimento del danno

improbabile	non sono noti episodi già verificatisi e non è ragionevolmente prevedibile che si verifichino in futuro
poco probabile	sono noti solo rarissimi episodi verificatisi
bassa	sono noti solo pochi episodi verificatisi; la mancanza rilevata può provocare un danno solo in circostanze sfortunate di eventi
media	la mancanza rilevata può provocare un danno, anche se non in modo automatico o diretto; è noto qualche episodio in cui alla mancanza ha fatto seguito il danno
elevata	esiste una correlazione diretta tra la mancanza rilevata ed il verificarsi del danno per i lavoratori; si sono già verificati danni per la stessa mancanza rilevata nello stesso ente o analoghi o in situazioni operative simili

Classificazione del rischio

Nella classificazione del rischio si è tenuto conto anche, e soprattutto, delle misure di tutela già adottate in azienda (indicate in precedenza) ed anche dei dati su:

1. infortuni e/o malattie prof.li occorsi negli ultimi 5 anni (desumibili dal registro infortuni aziendale)
2. andamento degli infortuni in attività analoghe per profili di rischio simili
3. professionalità richieste per lo svolgimento della mansione, addestramento ed esperienza specifica dei lavoratori
4. informazione e formazione dei lavoratori sui rischi correlati alla mansione svolta
5. fattori incrementali concomitanti quali, ad es.: rumore, condizioni di lavoro difficili, affaticamento fisico e/o mentale, stress, ansia, sovraffollamento dei locali, ecc.

Il rischio stimato quindi è classificato con le seguenti definizioni, ad ognuna delle quali corrisponde un diverso grado di priorità degli eventuali interventi di protezione:

LIVELLO DI RISCHIO	DESCRIZIONE
Non significativo	La possibilità che si verifichi un evento dannoso alle lavoratrici e/o al nascituro è rara o altamente improbabile
Basso	La probabilità che si verifichi un evento dannoso alle lavoratrici e/o al nascituro è bassa e non è ragionevolmente prevedibile che aumenti
Medio	I rischi sono noti ed è legittimo pensare che possano provocare potenziali danni alle lavoratrici; i rischi sono da tenere sotto controllo adottando misure preventive e di protezione
Elevato	Vi sono rischi elevati che richiedono l'immediata adozione di misure di protezione

RISCHI DI TIPO INDIVIDUALE

L1	MOVIMENTAZIONE MANUALE DI CARICHI PESANTI E/O INGOMBRANTI			
danno atteso:		danno alla salute	infortunio	danni al nascituro
probabile entità del danno:	grave	CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO PER MANSIONI		
frequenza di esposizione:	poco frequente	Impiegate		BASSO
probabilità di accadimento:	media	Artiste e Cabarettiste		BASSO
misure di tutela /	da migliorare	Scenografe		BASSO
		Fotografe e Cameraman		BASSO

L3	UTILIZZO DI SCALE PORTATILI			
danno atteso:		infortunio		danni al nascituro
probabile entità del danno:	grave	CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO PER MANSIONI		
frequenza di esposizione:	poco frequente	Impiegate		NON PRESENTE
probabilità di accadimento:	media	Artiste e Cabarettiste		BASSO
misure di tutela/provvedimenti	da migliorare	Scenografe		BASSO
		Fotografe e Cameraman		MEDIO

L4	ESPOSIZIONE A CONDIZIONE CLIMATICHE DISAGEVOLI			
danno atteso:		infortunio		danni al nascituro
probabile entità del danno:	grave	CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO PER MANSIONI		
frequenza di esposizione:	poco frequente	Impiegate		NON PRESENTE
probabilità di accadimento:	media	Artiste e Cabarettiste		BASSO
misure di tutela/provvedimenti	da migliorare	Scenografe		BASSO
		Fotografe e Cameraman		BASSO

L5	LAVORI CON STAZIONAMENTO IN PIEDI PER PIÙ DI METÀ DELL'ORARIO DI LAVORO			
danno atteso:		danno alla salute		danni al nascituro
probabile entità del danno:	medio	CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO PER MANSIONI		
frequenza di esposizione:	frequente	Impiegate		BASSO
probabilità di accadimento:	bassa	Artiste e Cabarettiste		MEDIO
misure di tutela/provvedimenti	da migliorare	Scenografe		MEDIO
		Fotografe e Cameraman		MEDIO

L6	LAVORI CHE COMPORTANO FREQUENTI E/O PROLUNGATE ASSUNZIONI DI POSTURE PARTICOLARMENTE AFFATICANTI			
danno atteso:		danno alla salute		danni al nascituro
probabile entità del danno:	medio	CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO PER MANSIONI		
frequenza di esposizione:	frequente	Impiegate		BASSO
probabilità di accadimento:	bassa	Artiste e Cabarettiste		BASSO
misure di tutela/provvedimenti	da migliorare	Scenografe		BASSO
		Fotografe e Cameraman		BASSO

L13	MANIPOLAZIONE DI AGENTI CHIMICI A MODERATA PERICOLOSITÀ (Xi)		
danno atteso:	danno alla salute danni al nascituro		
probabile entità del danno:	gravissimo	CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO PER MANSIONI	
frequenza di esposizione:	frequente	Impiegate	NON PRESENTE
probabilità di accadimento:	bassa	Artiste e Cabarettiste	MEDIO
misure di tutela/provvedimenti	da migliorare	Scenografe	BASSO
		Fotografe e Cameraman	BASSO

L15	ESPOSIZIONE NON INTENZIONALE AD AGENTI BIOLOGICI		
danno atteso:	danno alla salute danni al nascituro		
probabile entità del danno:	medio	CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO PER MANSIONI	
frequenza di esposizione:	poco frequente	Impiegate	NON PRESENTE
probabilità di accadimento:	bassa	Artiste e Cabarettiste	MEDIO
misure di tutela/provvedimenti	da migliorare	Scenografe	NON PRESENTE
		Fotografe e Cameraman	NON PRESENTE

L21	ESPOSIZIONE A RUMORI ELEVATI E/O IMPULSIVI		
danno atteso:	danno alla salute danni al nascituro		
probabile entità del danno:	medio	CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO PER MANSIONI	
frequenza di esposizione:	frequente	Impiegate	NON PRESENTE
probabilità di accadimento:	bassa	Artiste e Cabarettiste	ELEVATO
misure di tutela / provvedimenti	da migliorare	Scenografe	MEDIO
		Fotografe e Cameraman	MEDIO

L24	ESPOSIZIONE A SIGNIFICATIVI LIVELLI DI STRESS LAVORO CORRELATO		
danno atteso:	danno alla salute	infortunio	danni al nascituro
probabile entità del danno:	medio	CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO PER MANSIONI	
frequenza di esposizione:	frequente	Impiegate	BASSO
probabilità di accadimento:	media	Artiste e Cabarettiste	BASSO
misure di tutela / provvedimenti	da migliorare	Scenografe	BASSO
		Fotografe e Cameraman	BASSO

Di seguito un riassunto degli esiti della valutazione del rischio per la salute e la sicurezza delle lavoratrici gestanti (raggruppate per gruppi omogenei di mansioni svolte) con le seguenti note:

CLASSIFICAZIONE DEI RISCHI PER LE LAVORATRICI MADRI

AZIENDA/SEDE		GRUPPI OMOGENEI MANSIONI			
Rif.	FATTORI DI PERICOLO	Impiegate	Artiste/cabarettiste	Scenografe	Fotografe e Cameraman
L1	Movimentazione manuale di carichi pesanti e/o ingombranti	B	B	B	B
L2	Movimentazione manuale di gravi biologici	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
L3	Utilizzo di scale portatili	N.A.	B	B.	M
L4	Esposizione a condizione climatiche disagiati	N.A.	B	B	B
L5	Lavori che comportano una stazione in piedi per più di metà dell'orario di lavoro	B	M	M	M
L6	Lavori che comportano frequenti e/o prolungate assunzioni di posture particolarmente affaticanti	B	B	B	B
L7	Lavori con macchine scuotenti o con utensili che trasmettono intense vibrazioni	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
L8	Possibile esposizione a urti, colpi improvvisi contro il corpo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
L9	Lavori comportanti assistenza a persone con gravi disabilità motorie e/o cognitive	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
L10	Lavori a bordo di treni, pullman, autovetture e/o altro mezzo di trasporto	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
L11	Manipolazione di agenti chimici classificati tossici, molto tossici, corrosivi, esplosivi o estremamente infiammabili H340, H341, H350, h350i, H351, H360, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df, H361, h361d, h361fd, H362, H370, H371	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
L12	Manipolazione di agenti chimici mutageni H340, H341	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
L13	Manipolazione di agenti chimici a moderata pericolosità	N.A.	M	B	B
L14	Esposizione ad agenti cancerogeni H350, h350i, H351	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
L15	Esposizione non intenzionale ad agenti biologici	N.A.	M	N.A.	N.A.
L16	Manipolazione agenti biologici dei gruppi da 2 a 4 di cui al titolo X del D.Lgs. 81/2008	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
L17	Presenza di periodi di contagio derivanti dai contatti con il pubblico o con particolari strati di popolazione, specie in periodi di epidemia	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
L18	Possibile esposizione a toxoplasma ed al virus della rosolia	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
L19	Esposizione a campi elettromagnetici				
L20	Esposizione alle vibrazioni meccaniche	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
L21	Esposizione a rumori elevati e/o impulsivi	N.A.	E	M	M
L22	Esposizione a radiazioni ionizzanti	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
L23	Esposizione a radiazioni non ionizzanti	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
L24	Esposizione a stress lavoro correlato	B	B	B	B
L25	Comportamenti aggressivi da parte di terzi	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
L26	Effettuazione turni di lavoro notturno	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

Legenda

"B" rischio basso

"M" rischio medio

"E" rischio elevato

"NA" rischio non significativo o non applicabile

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ADOTTATE, DA ATTUARE O DA MIGLIORARE

A seguire si riportano le misure da adottate, da attuare o da migliorare al fine di eliminare, ridurre o compensare i rischi per le lavoratrici madri con le relative priorità di intervento.

L1	MOVIMENTAZIONE MANUALE DI CARICHI PESANTI E/O INGOMBRANTI	priorità di attuazione
1	impartire disposizioni alle lavoratrici gestanti / madri circa il divieto di effettuare operazioni di trasporto di carichi pesanti sia a braccia/spalle, sia con carrelli o simili che comportino elevati sforzi di traino e spinta.	A MEDIO T.
2	ribadire disposizioni alle lavoratrici gestanti/madri circa il divieto di effettuare operazioni di trasporto di carichi pesanti sia a braccia e spalle, sia con carrelli o simili che comportino elevati sforzi di traino e	A BREVE T.
L3	UTILIZZO DI SCALE PORTATILI	priorità di attuazione
1	impartire disposizioni alle lavoratrici gestanti/madri circa il divieto di utilizzare scale portatili di qualsiasi tipo	A BREVE T.
2	impartire disposizioni alle lavoratrici gestanti/madri circa il divieto di utilizzare qualsiasi tipo di mezzi provvisori di fortuna per raggiungere p.ti o zone elevate non raggiungibili da terra	A BREVE T.
L4	ESPOSIZIONE A CONDIZIONE CLIMATICHE DISAGEVOLI	priorità di attuazione
1	impartire disposizioni alle lavoratrici gestanti/madri per limitare al massimo l'esposizione a condizioni climatiche gravose	A BREVE T.
2	impartire disposizioni alle lavoratrici gestanti/madri circa il divieto di operare in zone che presentano significativi sbalzi termici e valori elevati di umidità	A BREVE T.
L5	LAVORI CHE COMPORTANO UNA STAZIONE IN PIEDI PER PIÙ DI METÀ DELL'ORARIO DI LAVORO	priorità di attuazione
1	per le lavoratrici madri svolgenti mansioni che comportano la stazione in piedi per più di metà dell'orario di lavoro, nell'impossibilità di cambio di mansioni o di adozioni di misure organizzative, concedere l'astensione anticipata dal lavoro	A BREVE T.
2	per le lavoratrici madri svolgenti mansioni che comportano la stazione in piedi per meno di metà dell'orario di lavoro ma comunque per un periodo significativo di stazione eretta, valutare la possibilità di adottare una modifica temporanea degli orari di lavoro od una parziale ridefinizione delle mansioni da esse svolte	A MEDIO T.
L6	LAVORI CHE COMPORTANO FREQUENTI E/O PROLUNGATE ASSUNZIONE DI POSTURE PARTICOLARMENTE AFFATICANTI	priorità di attuazione
1	per le lavoratrici madri svolgenti mansioni che comportano la stazione in piedi per più di metà dell'orario di lavoro, nell'impossibilità di cambio di mansioni o di adozioni di misure organizzative, concedere l'astensione anticipata dal lavoro	A BREVE T.
2	per le lavoratrici madri svolgenti mansioni che comportano la stazione in piedi per meno di metà dell'orario di lavoro ma comunque per un periodo significativo di stazione eretta, valutare la possibilità di adottare una modifica temporanea degli orari di lavoro od una ridefinizione delle mansioni	A BREVE T.
3	per le lavoratrici madri svolgenti mansioni che comportano frequenti piegamenti delle ginocchia o del tronco oppure l'assunzione di posture incongrue degli arti o del tronco, valutare la possibilità di adottare una modifica temporanea degli orari di lavoro od una ridefinizione delle mansioni	A BREVE T.

L13	MANIPOLAZIONE DI AGENTI CHIMICI A MODERATA PERICOLOSITÀ (Xi)	priorità di attuazione
1	consultare le schede di sicurezza degli agenti chimici utilizzati al fine di verificare la presenza di principi attivi potenzialmente pericolosi per il feto e/o per l'allattamento	A BREVE T.
2	segnalare alle lavoratrici gestanti la necessità di segnalare al proprio medico di riferimento eventuale ipersensibilità personale o allergie agli agenti chimici	A BREVE T.
L15	ESPOSIZIONE NON INTENZIONALE AD AGENTI BIOLOGICI	priorità di attuazione
1	effettuare l'informazione sul rischio e richiedere alla lavoratrice di consultare il proprio medico di riferimento al fine di evitare che un possibile contagio comporti la necessità di assumere farmaci dannosi o pericolosi per il feto o durante l'allattamento	A BREVE T.
L21	ESPOSIZIONE A RUMORI ELEVATI E/O IMPULSIVI	priorità di attuazione
1	valutare la possibilità di ridurre il rischio mediante l'adozione di misure organizzative e/o gestionali, ove tali misure non siano possibili è necessario ridurre il tempo di esposizione o nell'impossibilità è necessario concedere l'astensione anticipata dal lavoro	A BREVE T.
L24	ESPOSIZIONE A STRESS LAVORO CORRELATO	priorità di attuazione
1	per le lavoratrici gestanti e/o madri adottare misure organizzative volte a ridurre l'esposizione al rischio per quanto riguarda i carichi e gli orari di lavoro	A MEDIO T.

CONCLUSIONI

Il presente Documento di Valutazione dei Rischi (D.V.R.) dovrà essere aggiornato ogni qualvolta siano introdotte novità significative nell'organizzazione aziendale o nel ciclo di lavoro.

Il presente Documento di Valutazione dei Rischi è riservato e le figure interne che hanno il diritto di consultarlo, oltre al Datore di lavoro ed al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), sono anche le lavoratrici gestanti o madri che ne fanno esplicita richiesta; il documento deve essere messo altresì a disposizione degli Enti preposti per legge ad eventuali controlli od accertamenti (SPReSAL, ASL, Direzione Provinciale del Lavoro, ecc.).

La duplicazione (intera o parziale) del presente Documento di Valutazione dei Rischi, poiché trattasi di atto professionale contenente dati sensibili, non potrà avvenire senza il preventivo consenso dell'autore, fatta eccezione per i citati Enti esterni di controllo e per l'RLS.

Brescia 30/03/2023

Firme

il Datore di Lavoro (D.d.L.) Sig. Franco Paganoni :

il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (R.S.P.P.) Geom. Stefano Vittoni :

il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.) Sig. Luigi Delpanno, Sig. Massimiliano Marchi, Sig. Vincenzo Lorito :

Sommario

ANAGRAFICA DELL'ATTIVITÀ	2
SCOPO E CRITERI ADOTTATI PER LA REDAZIONE DEL PRESENTE DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI	3
TESTO UNICO MATERNITA' E PATERNITA' (DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2001, n. 151).....	4
CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI	8
I criteri procedurali, per la valutazione dei rischi vengono quindi le seguenti fasi successive:.....	8
DESCRIZIONE DEL PROCESSO DI LAVORO	8
MANSIONI SVOLTE DAL PERSONALE FEMMINILE DELLA ORGANIZZAZIONE.....	9
LAVORATRICI ESPOSTI AI RISCHI	9
TUTELA DELLA SALUTE DELLE LAVORATRICI MADRI E/O GESTANTI.....	10
ANALISI DEI FATTORI DI PERICOLO ED INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI.....	11
VALUTAZIONE DEI RISCHI.....	12
RISCHI DI TIPO INDIVIDUALE	14
CLASSIFICAZIONE DEI RISCHI PER LE LAVORATRICI MADRI	16
MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ADOTTATE, DA ATTUARE O DA MIGLIORARE	17
CONCLUSIONI.....	19